

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1987, n. 23

G.U.R.S. 30 maggio 1987, n. 22

Provvedimenti in favore del "Club mediterraneo delle ustioni".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di incrementare le attività scientifiche nella Regione, il Presidente della Regione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'anno finanziario 1987, al "Club mediterraneo delle ustioni", con sede in Palermo, presso la Divisione di chirurgia plastica e terapia delle ustioni dell'Ospedale civico, Unità sanitaria locale n. 58, la somma di lire 300 milioni annui, quale contributo per il raggiungimento dei suoi scopi statuari.

Art. 2

1. Il contributo di cui all'art. 1 è erogato entro il 1° giugno di ciascun anno, con le seguenti modalità:

- a) l'80 per cento all'atto dell'impegno del contributo previa presentazione di apposita domanda corredata di relazione illustrativa del programma che si intende svolgere;
- b) il restante 20 per cento a seguito di presentazione di una relazione consuntiva sull'attività svolta nonché del bilancio di esercizio approvato dagli organi statuari.

Art. 3

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 900 milioni per il triennio 1987-1989, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 - Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

2. All'onere di lire 300 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 4

- 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 maggio 1987.

NICOLOSI